



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 02/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 29 giugno 2015, n. 35

Rideterminazione del termine di fine lavori concessa con determinazione dirigenziale n. 18 del 10 marzo 2014 della Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi del comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,

l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

- alla Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Via Zuccherificio, 10 - 48123 Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;
- alla Società Tarifa Energia S.r.l., con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 10 marzo 2014 è stata concessa una proroga del termine di fine lavori dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castrì di Lecce e Vernole (LE) fino al 11.09.2015, fatti salvi gli esiti del giudizio e i provvedimenti in quella sede impugnati dalla società nel caso in cui lo stesso giudizio registri un esito favorevole per la Regione Puglia, esteso fino alla data ultima del 22.11.2015, qualora la società depositasse apposita fidejussione integrativa a copertura del rimanente periodo dal 12.9.2015 al 22.11.2015;
- in data 27 aprile 2015 con nota pec acquisita al prot. AOO_159 del 28.4.2015 - 0001958, la società chiedeva di effettuare una ricognizione di tutti i periodi di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione unica per definire l'ulteriore termine finale per il completamento dei lavori di realizzazione del parco eolico in oggetto.
- in data 25/5/2015 con nota prot. AOO_159 - 0002365 il Servizio energia in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 1958 del 28/04/2015 rappresentava quanto segue:
- Con nota prot. n. 6629 del 23/05/2011 la società depositava documentazione ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L.R. 31/2008, dichiarando che i lavori sarebbero iniziati il 23/05/2011;
- Con nota prot. n. 8986 del 12/07/2011 la Compagnia Assicuratrice Hill Insurance Company Ltd ha comunicato la non validità della polizza n. GI/0150/0004701 rilasciata il 18/05/2011;

- Con nota prot. n. 10539 del 05/09/2011 quest' Ufficio procedeva con preavviso declaratoria di decadenza della determinazione dirigenziale con sospensione di efficacia dell' AU, notificata alla società in data 15/9/2011;
 - Con nota prot. n. 11901 del 30/09/2011 la compagnia assicuratrice comunicava la validità e la legittimità della polizza;
 - Con nota del 04/10/2011 la società faceva richiesta chiusura procedimento di decadenza e sospensione avviato con nota prot. n. 10539 del 05/09/2011;
 - Con nota prot. 14003 del 21/11/2011 quest' Ufficio procedeva con annullamento del preavviso di declaratoria;
 - Con nota prot. n. 4401 del 27/05/2013 la società faceva richiesta di proroga del termine di fine lavori di due anni chiedendo in aggiunta di far slittare il termine previsto di fine lavori al 27/01/2014, corrispondenti ai due mesi di sospensione a causa del procedimento di decadenza;
 - Con nota prot. n. 4497 del 29/05/2013 quest' Ufficio procedeva con la verifica amministrativa per la sostituzione delle polizze in atti in quanto non più idonee al fine di concedere la proroga e con la richiesta di perizia giurata attestante l'effettivo inizio lavori nel termine previsto, ecc.
 - Con nota prot. n. 7965 del 09/10/2013 la società ha sostituito le polizze, ribadendo la richiesta di proroga a far data dal 22/11/2013;
 - Con nota prot. n. 9128 del 20/11/2013 quest' Ufficio provvedeva alla sospensione di efficacia dell' AU n. 251 del 24/11/2010 a causa della decorrenza del termine di validità del parere compatibilità ambientale; il provvedimento è stato trasmesso in PEC e risulta ricevuto in pari data;
 - La società Tarifa Energia S.r.l. ha impugnato la suddetta nota davanti al TAR Lecce che con ordinanza n. 100/2014 l'ha annullata;
 - In ottemperanza all'ordinanza del TAR Lecce, con DD n. 18 del 10/3/2014 questo Servizio concedeva la proroga del termine di fine lavori, fissando il nuovo termine all' 11/09/2015 oppure al 22/11/2015 se la società avesse depositato l'estensione temporale della fidejussione agli atti;
 - la suddetta proroga è stata rilasciata con riserva, facendo salvi gli esiti del contenzioso amministrativo pendente.
 - Alla luce di quanto su esposto, risulterebbe accoglibile la richiesta di estensione del termine di fine lavori fissato per il 22/11/2015 fino alla data del 17/05/2016, prendendo in considerazione i maggiori tempi dovuti ai due procedimenti di sospensione di efficacia dell'AU, avviati con nota prot. n. 10539 del 05/09/2011 e nota prot. n. 9128 del 20/11/2013.
 - I periodi di sospensione si intendono così computati:
 - dal 15/9/2011 (data notifica della prima sospensione di efficacia dell' AU) al 21/11/2011 (data di annullamento del preavviso di declaratoria);
 - dal 20/11/2013 (data protocollo della seconda sospensione di efficacia dell' AU), notificata alla società in pari data, al 10/03/2014 (data della determina dirigenziale).
- Pertanto, la concessione effettiva della estensione della proroga richiesta resta subordinata alla corrispondente estensione della polizza n.332372135, rilasciata da Generali Assicurazioni il 12.09.2013 con scadenza in data 11/09/2015, fino alla data del 17/05/2016.....
- in data 16 giugno 2015 con nota pec acquisita al prot. AOO_159 del 16.6.2015 - 0002681, la società ha depositato fideiussione delle Generali in appendice alla polizza n. 332372135 al prot. n. 99290331 9951 del 3 giugno 2015 e prendeva atto del verificarsi della condizione di cui alla nota del servizio Energia del 25/5/2015 prot. AOO_159 - 0002365 e cioè che il termine di fine lavori del parco eolico verrà a scadere in data 17.5.2016.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di rideterminare il termine di fine lavori, concessa con determinazione dirigenziale n. 18 del 10 marzo 2014 della Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e

Vernole (LE), che verrà a scadere in data 17.5.2016.

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 35 del 29/06/2015 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni della società, acquisite con prot. n. AOO_159-0001958 del 28.4.2015 e prot. AOO_159-0002681 del 16.6.2015, delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta di ricognizione dei periodi di sospensione dell'efficacia del termine di ultimazione lavori concesso con determinazione dirigenziale n. 18 del 10 marzo 2014 della Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi del comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna.

Di rideterminare il termine di fine lavori, concesso con determinazione dirigenziale n. 18 del 10 marzo 2014 della Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE), che verrà a scadere in data 17.5.2016.

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e il (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

I Comuni hanno competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;

a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al

Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, ai comuni di Castrì di Lecce e di Vernole ed al GSE.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
